

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 26 DEL 5 LUGLIO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 31.05.2024 ha chiarito che l'invio telematico della Certificazione Unica (CU) oltre i termini ordinari è ravvedibile, così come l'invio di una nuova certificazione corretta in caso di errore. In questa scheda riepiloghiamo il contenuto della disciplina.

- **SPESE FUNEBRI NELLA DICHIARAZIONE 2024**

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite al periodo d'imposta 2023 è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **CREDITO IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA**

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è stato oggetto di diversi interventi normativi, dall'introduzione della figura dei tecnici certificatori fino alla comunicazione preventiva al GSE per gli investimenti 2024. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **DICHIARAZIONI DI INTENTO: CASI OPERATIVI**


L'utilizzo della dichiarazione d'intento è un sistema ormai collaudato: l'esportatore abituale la emette ed il fornitore/prestatore, effettuate le verifiche del caso, emette una fattura senza IVA. Nella consueta rubrica "il Sapere per fare" si analizzeranno le principali casistiche che si possono presentare nell'operatività quotidiana all'interno delle imprese.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 05.07.2024 AL 19.07.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Donazione con bonifico estero a nipote: sconta l'imposta di successione

Con la **Sentenza n 7442 del 20 marzo la Cassazione, sul tema dell'imposta di successione**, ha statuito che si sconta l'imposta nel caso di **trasferimento in denaro** con ordinativo di **bonifico dall'estero da uno zio alla nipote**. In particolare, tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione sono sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) – pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti.

Novità sport: nomina Safe-guarding al 31 dicembre e abolizione vincolo sportivo al 1° luglio 2025

In tema di sport, con la delibera 159/98 del 28 giugno il CONI ha comunicato **l'estensione al 31.12.2024 del termine per la nomina del responsabile in tema di Safe-guarding**. Ricordiamo che il Safe-guarding, nel contesto sportivo, è quel processo di protezione delle persone vulnerabili, bambini e adulti, da molestie, abusi e discriminazioni.

Inoltre, con [il D.L. n. 89/2024](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024 è stato **prorogato di un anno il vincolo sportivo**. In particolare, sono slittati dal 1° luglio 2024 **al 1° luglio 2025** i termini per:

- a) l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- b) l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

Rapporto biennale di parità: invio prorogato al 20 settembre

Il ministero del lavoro ha pubblicato il 3 luglio 2024 l'avviso seguente: "si informa che, il **termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile**, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, **è differito al 20 settembre 2024**".

Pochi giorni fa erano state pubblicate anche una serie di [faq sul sito urponline.gov.it](#) sui molti dubbi espressi da aziende e professionisti sull'adempimento.

Privacy: multa per uso di software di controllo e riconoscimento facciale dei dipendenti

Sanzionato con una multa da 120mila euro un datore di lavoro per l'utilizzo di un software di monitoraggio puntuale dell'attività dei dipendenti (su tempi, modalità di lavorazione e pause) oltre che di un sistema di accesso al luogo di lavoro tramite riconoscimento facciale. Si tratta del [provvedimento del Garante Privacy 338 2024 del 6 giugno 2024](#).



Per quanto riguarda l'hardware che consente il riconoscimento facciale dei dipendenti, il Garante ha ribadito l'indirizzo restrittivo affermando che **tali strumenti sono proibiti** perché realizzano un trattamento illecito dei dati biometrici che appartengono alle categorie di dati sensibili.

Riguardo al **software di controllo dei tempi di attività**, il Garante ha ritenuto **violati i principi di trasparenza** per la mancata informativa aziendale e per non aver chiarito neppure all'autorità le modalità e gli obiettivi perseguiti da questi strumenti.

Per questi motivi il datore di lavoro è stato sanzionato con una forte ammenda amministrativa e obbligato a

- ◆ cessare l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale e a
- ◆ conformare l'utilizzo del software di controllo ai criteri previsti dal Regolamento.

Internazionalizzazione imprese: 200 ML per le attività in Africa

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.151 [il D.L. 89/2024](#) contenente le Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Tra le norme, l'art 10 prevede Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

In particolare, **le disponibilità del fondo rotativo** nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per **concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:**

- ◆ **stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano,**
- ◆ stabilmente **fornitrici delle predette imprese**, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali.

E' ammesso il cofinanziamento a fondo perduto nella misura fino al 10% dei finanziamenti concessi (20% per le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Regolamento guide turistiche: in vigore dal 13 luglio

E' stato pubblicato il regolamento ministeriale sulla professione di guida turistica: requisiti elenco nazionale, esame di abilitazione, obbligo aggiornamento. E' stato pubblicato il 28 giugno l'atteso decreto del ministero del turismo contenente la "disciplina della professione di guida turistica con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento".

Il regolamento entra in vigore il 13 luglio 2024 e fino al centottantesimo giorno successivo le guide turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Bonus prima casa nel contratto in favore di un terzo

L'Agenzia delle Entrate con la [Risposta 145 del 4 luglio](#) fornisce chiarimenti per un caso di cessione di immobile in favore di un terzo con agevolazione prima casa. Brevemente, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni "prima casa" deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, anche la dichiarazione di "voler profittare" della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.



Nella fattispecie, il Terzo non ha reso la dichiarazione di "volere profittare" pertanto, in capo allo stesso non sussistevano i requisiti per usufruire dell'agevolazione al momento della stipula dell'atto.

Concludiamo informando che

- ◆ con decreto del 14 giugno 2024 il ministero dell'Agricoltura (MASAF) ha pubblicato il [decreto ministeriale](#) con le regole per la Ripartizione dei finanziamenti Apicoltura 2025-2026
- ◆ Il MIMIT informa che, dalle ore 12.00 dell'8 luglio 2024 è possibile presentare domanda per il "Bonus colonnine domestiche", che sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomini.
- ◆ INPS con la circolare 77 del 2 luglio 2024 comunica che, a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari.



IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE

L'Agenda delle Entrate con la **circolare n. 12/E del 31.05.2024** ha chiarito che l'**invio telematico della Certificazione Unica (CU) oltre i termini ordinari è ravvedibile**, così come l'invio di una **nuova certificazione corretta in caso di errore**.

In questa scheda riepiloghiamo il contenuto della disciplina.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE

PREMESSA

Sono obbligati alla **trasmissione** della **Certificazione Unica** coloro che nell'**anno precedente** hanno **corrisposto**:

somme o valori soggetti a **ritenuta alla fonte** a vario titolo

contributi previdenziali e assistenziali e / o **premi assicurativi** dovuti all'Inail

somme e valori per le quali **non è prevista l'applicazione delle ritenute** alla fonte ma che sono assoggettati alla **contribuzione dovuta all'Inps** (in precedenza operava l'obbligo di invio del Modello O1/M)

Rientrano nella casistica appena citata anche le **aziende straniere** che occupano lavoratori italiani all'estero, assicurati in Italia: a tal proposito vengono comunicati con le Certificazioni Uniche i **dati** relativi al **personale interessato**, compilando l'apposito **riquadro Inps**, nella **sezione** relativa ai **dati previdenziali ed assistenziali**.

Altre realtà tenute all'elaborazione della CU sono rappresentate da:

- ◆ **amministrazioni sostituti d'imposta**, iscritte alle gestioni confluite nell'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici;
- ◆ **soggetti sostituti d'imposta** con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Per i soggetti appena citati, i **dati** contenuti nella **Certificazione Unica** riguardano l'**imponibile contributivo** – Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali e assicurativi, nonché gli **elementi utili** all'**aggiornamento** della **posizione assicurativa** degli iscritti. La **dichiarazione**, pertanto, ha per **oggetto tutti i redditi corrisposti** nell'**anno precedente** ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'Inps:

- ◆ Gestione Cassa Pensioni Statali;
- ◆ Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- ◆ Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- ◆ Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- ◆ Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- ◆ Gestione INADEL;
- ◆ Gestione ENPAS;
- ◆ Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ◆ Gestione ENAM. 							
<p>SCADENZA PER L'INVIO DELLE CU</p>	<p>Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche è fissato al 16 marzo di ogni anno (che slitta al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata per i privati).</p> <p>Per il 2024 le scadenze erano quindi le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="443 537 1444 1025"> <tr> <td data-bbox="443 537 778 772">CU/2024 necessarie alla dichiarazione redditi precompilata (lavoratori dipendenti, pensionati eccetera)</td> <td data-bbox="778 537 1109 772">16.03.2024 (che slittava al 18 in quanto il 16 era sabato)</td> <td data-bbox="1109 537 1444 1025" rowspan="3">16.03.2024 (che slittava al 18 in quanto il 16 era sabato)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 772 778 918">CU/2024 necessarie alla precompilata persona fisica partite IVA</td> <td data-bbox="778 772 1109 918">31.10.2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 918 778 1025">CU/2024 contenenti solo redditi esenti</td> <td data-bbox="778 918 1109 1025">31.10.2024</td> </tr> </table> <p>Si considerano comunque tempestive le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico; ◆ purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto. <p>Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio; ◆ sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione – comprensiva delle modifiche – barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio. <p> Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Nel medesimo invio non potranno, pertanto, essere presenti CU ordinarie e CU da sostituire o annullare.</p>	CU/2024 necessarie alla dichiarazione redditi precompilata (lavoratori dipendenti, pensionati eccetera)	16.03.2024 (che slittava al 18 in quanto il 16 era sabato)	16.03.2024 (che slittava al 18 in quanto il 16 era sabato)	CU/2024 necessarie alla precompilata persona fisica partite IVA	31.10.2024	CU/2024 contenenti solo redditi esenti	31.10.2024
CU/2024 necessarie alla dichiarazione redditi precompilata (lavoratori dipendenti, pensionati eccetera)	16.03.2024 (che slittava al 18 in quanto il 16 era sabato)	16.03.2024 (che slittava al 18 in quanto il 16 era sabato)						
CU/2024 necessarie alla precompilata persona fisica partite IVA	31.10.2024							
CU/2024 contenenti solo redditi esenti	31.10.2024							
<p>NUOVA INTERPRETAZIONE CIRCOLARE 12/2024</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate nella circolare 12/E del 31.05.2024 osserva quanto segue:</p>							



	<p>il Legislatore, con l'art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 322/1998, ha ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio</p> <p>al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali figura l'applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la Circolare n. 6/E/2015</p> <p>ne consegue che è ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso¹ laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti</p> <p>In sostanza, secondo l' Agenzia delle Entrate il ravvedimento operoso rientra nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento tributario, e dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in assenza di un espresso divieto nell'applicabilità dell'istituto ◆ questo deve ritenersi implicitamente ammesso. 						
<p>LE SANZIONI PER LA CU</p>	<p>L'effettuazione del ravvedimento operoso presuppone</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'individuazione delle sanzioni edittali applicabili 2. l'applicazione dell'abbattimento in ragione della tardività con cui interviene il ravvedimento stesso. <p>La sanzione applicabile non differenzia tra il modello contenente dati errati ("infedele") rispetto al modello inviato tardivamente (o omesso, nel caso in cui sia l'Agenzia ad applicare le sanzioni) e varia in ragione della tardività nell'effettuazione dell'invio: in particolare, la penalità si applica in misura ridotta nel caso in cui, entro 60 giorni dal termine originario, il contribuente proceda al primo invio (quindi modello tardivo) oppure alla correzione di un modello precedentemente errato.</p> <p>Inoltre, è prevista una sanzione massima per singolo sostituto d'imposta e ciascun periodo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in generale: € 50.000 ◆ se il ritardo non è superiore a 60 giorni: € 20.000. <p>Come indicato nel paragrafo precedente non viene sanzionato l'invio tempestivo del modello "infedele" successivamente corretto entro 5 giorni (di calendario). Il termine di 5 giorni decorre dall'eventuale scarto del sistema telematico, oppure dal momento in cui il sostituto si avvede dell'errore commesso in una CU non scartata.</p> <table border="1" data-bbox="475 1778 1437 1971"> <thead> <tr> <th>RITARDO</th> <th>SANZIONE PIENA</th> <th>SANZIONE MASSIMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo se errata)</td> <td>Nessuna</td> <td>Nessuna</td> </tr> </tbody> </table>	RITARDO	SANZIONE PIENA	SANZIONE MASSIMA	Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo se errata)	Nessuna	Nessuna
RITARDO	SANZIONE PIENA	SANZIONE MASSIMA					
Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo se errata)	Nessuna	Nessuna					

¹ art. 13 del D.Lgs 472/1997.



	<p>Oltre 5 giorni ed entro il 60° giorno dal termine ordinario</p> <p>33,33 per ogni CU</p> <p>20.000 euro per sostituto d'imposta</p>																												
	<p>Dal 61° giorno dal termine ordinario</p> <p>100 euro per ogni CU</p> <p>50.000 euro per sostituto d'imposta</p>																												
<p>SANZIONI RIDOTTE TRAMITE RAVVEDIMENTO</p>	<p>Per il ravvedimento della CU le sanzioni ridotte diventano quindi le seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ritardo</th> <th>Ravvediment o operoso</th> <th>Sanzione da versare</th> <th>Sanzione max per sostituto d'imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo CU errata)</td> <td>Nessuna sanzione</td> <td>Nessuna</td> <td>Nessuna</td> </tr> <tr> <td>Entro il 60° giorno dal termine ordinario</td> <td>1/9 di 33,33 € per ogni CU</td> <td>3,70 € per ogni CU</td> <td>(20.000/9) = 2.222,22 €</td> </tr> <tr> <td>Dal 61° giorno dal termine ordinario al 90° giorno</td> <td>1/9 di 100 € per ogni CU</td> <td>11,11 € per ogni CU</td> <td>50.000/9 = 5.555,56 €</td> </tr> <tr> <td>Dal 91° giorno e fino al termine per la presentazione della CU relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione</td> <td>1/8 di 100 € per ogni CU</td> <td>12,50 € per ogni CU</td> <td>50.000/8 = 6.250 €</td> </tr> <tr> <td>Entro il termine per la presentazione della CU relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione</td> <td>1/7 di 100 € per ogni CU</td> <td>14,29 € per ogni CU</td> <td>50.000/7 = 7.142,86 €</td> </tr> <tr> <td>Oltre il termine per la presentazione della CU relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione</td> <td>1/6 di 100 € (per ogni CU)</td> <td>16,67 € per ogni CU</td> <td>50.000/6 = 8.333,33 €</td> </tr> </tbody> </table>	Ritardo	Ravvediment o operoso	Sanzione da versare	Sanzione max per sostituto d'imposta	Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo CU errata)	Nessuna sanzione	Nessuna	Nessuna	Entro il 60° giorno dal termine ordinario	1/9 di 33,33 € per ogni CU	3,70 € per ogni CU	(20.000/9) = 2.222,22 €	Dal 61° giorno dal termine ordinario al 90° giorno	1/9 di 100 € per ogni CU	11,11 € per ogni CU	50.000/9 = 5.555,56 €	Dal 91° giorno e fino al termine per la presentazione della CU relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 di 100 € per ogni CU	12,50 € per ogni CU	50.000/8 = 6.250 €	Entro il termine per la presentazione della CU relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 di 100 € per ogni CU	14,29 € per ogni CU	50.000/7 = 7.142,86 €	Oltre il termine per la presentazione della CU relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/6 di 100 € (per ogni CU)	16,67 € per ogni CU	50.000/6 = 8.333,33 €
	Ritardo	Ravvediment o operoso	Sanzione da versare	Sanzione max per sostituto d'imposta																									
	Entro 5 giorni dal termine ordinario (solo CU errata)	Nessuna sanzione	Nessuna	Nessuna																									
	Entro il 60° giorno dal termine ordinario	1/9 di 33,33 € per ogni CU	3,70 € per ogni CU	(20.000/9) = 2.222,22 €																									
	Dal 61° giorno dal termine ordinario al 90° giorno	1/9 di 100 € per ogni CU	11,11 € per ogni CU	50.000/9 = 5.555,56 €																									
	Dal 91° giorno e fino al termine per la presentazione della CU relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 di 100 € per ogni CU	12,50 € per ogni CU	50.000/8 = 6.250 €																									
	Entro il termine per la presentazione della CU relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 di 100 € per ogni CU	14,29 € per ogni CU	50.000/7 = 7.142,86 €																									
Oltre il termine per la presentazione della CU relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/6 di 100 € (per ogni CU)	16,67 € per ogni CU	50.000/6 = 8.333,33 €																										



SPESE FUNEBRI NELLA DICHIARAZIONE 2024

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite al periodo d'imposta 2023 è possibile detrarre dall'imposta lorda il **19% delle spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SPESE FUNEBRI															
PREMESSA	<p>Secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del TUIR (DPR 917/86) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.</p> <p> La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550 per decesso.</p>														
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA	<p>In generale sono ammesse tutte le spese funebri sostenute in dipendenza della morte a prescindere dalla parentela ma attenzione va prestata al fatto che le spese devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate. Come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, sono pertanto escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l'acquisto di un loculo prima della morte.</p> <p> Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">SPESE AMMESSE</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">SPESE NON AMMESSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onoranze dell'agenzia di pompe funebri</td> <td>Acquisto di un loculo prima della morte</td> </tr> <tr> <td>Trasporto</td> <td>Altre eventuali spese sostenute prima della morte</td> </tr> <tr> <td>Sepoltura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiorista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diritti cimiteriali per il Comune</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Annunci funebri</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SPESE AMMESSE	SPESE NON AMMESSE	Onoranze dell'agenzia di pompe funebri	Acquisto di un loculo prima della morte	Trasporto	Altre eventuali spese sostenute prima della morte	Sepoltura		Fiorista		Diritti cimiteriali per il Comune		Annunci funebri	
SPESE AMMESSE	SPESE NON AMMESSE														
Onoranze dell'agenzia di pompe funebri	Acquisto di un loculo prima della morte														
Trasporto	Altre eventuali spese sostenute prima della morte														
Sepoltura															
Fiorista															
Diritti cimiteriali per il Comune															
Annunci funebri															
SPESE FUNEBRI SOSTENUTE ALL'ESTERO	<p>In generale, la detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all'estero a condizione che la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana.</p> <p>La traduzione giurata non è necessaria nei casi in cui la documentazione sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.</p>														



	<p>Inoltre, la documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.</p> <table border="1" data-bbox="443 371 1455 736"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 371 954 421">TRADUZIONE GIURATA</th> <th data-bbox="954 371 1455 421">LINGUA DEI DOCUMENTI DI SPESA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 421 954 510">Traduzione giurata non necessaria se sottoscritta dal contribuente</td> <td data-bbox="954 421 1455 510">inglese, francese, tedesco o spagnolo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 510 954 689">Traduzione giurata non necessaria se contribuente residente in Friuli-Venezia Giulia e appartenente alla minoranza slovena</td> <td data-bbox="954 510 1455 689">Sloveno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 689 954 736">Traduzione giurata necessaria</td> <td data-bbox="954 689 1455 736">Altre lingue</td> </tr> </tbody> </table>	TRADUZIONE GIURATA	LINGUA DEI DOCUMENTI DI SPESA	Traduzione giurata non necessaria se sottoscritta dal contribuente	inglese, francese, tedesco o spagnolo	Traduzione giurata non necessaria se contribuente residente in Friuli-Venezia Giulia e appartenente alla minoranza slovena	Sloveno	Traduzione giurata necessaria	Altre lingue
TRADUZIONE GIURATA	LINGUA DEI DOCUMENTI DI SPESA								
Traduzione giurata non necessaria se sottoscritta dal contribuente	inglese, francese, tedesco o spagnolo								
Traduzione giurata non necessaria se contribuente residente in Friuli-Venezia Giulia e appartenente alla minoranza slovena	Sloveno								
Traduzione giurata necessaria	Altre lingue								
<p>LIMITI DI DETRAIBILITA'</p>	<p>Come anticipato la detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.</p> <p> Tale limite non è riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.</p> <p>Ricordiamo che dall'anno 2020 sono stati inseriti alcuni requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. ◆ la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". 								
<p>DOCUMENTI DA CONTROLLARE</p>	<p>Per quanto riguarda la documentazione da conservare ai fini dei controlli, il contribuente deve dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la relativa annotazione in fattura, ◆ ricevuta fiscale ◆ documento commerciale, <p>da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.</p> <p> In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevuta della carta di debito o della carta di credito, ◆ copia bollettino postale, ◆ MAV, dei pagamenti con PagoPA, ◆ estratto conto. <p> Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una</p>								





dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.



CREDITO IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA

Il **credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica** è stato oggetto di **diversi interventi normativi**, dall'introduzione della figura dei **tecnici certificatori** fino alla **comunicazione preventiva al GSE per gli investimenti 2024**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CREDITO IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA										
PREMESSA	<p>Le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalla natura giuridica; ◆ dal settore economico di appartenenza; ◆ dalla dimensione; ◆ dal regime contabile; ◆ dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali <p>possono accedere ad un credito d'imposta per gli investimenti effettuati in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, Design e ideazione estetica.</p> <p>Tra le attività ammissibili rientrano, ad esempio, quelle:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>di innovazione tecnologica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td>di innovazione tecnologica 4.0 e green</td> </tr> </tbody> </table> <p>ad ognuna delle quali spetta un credito in misura variabile a seconda della tipologia di spesa sostenuta e del periodo d'investimento.</p> <p>La disciplina in argomento ha subito diverse modifiche negli ultimi anni.</p>	1)	di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico	2)	di innovazione tecnologica	3)	di innovazione tecnologica 4.0 e green			
1)	di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico									
2)	di innovazione tecnologica									
3)	di innovazione tecnologica 4.0 e green									
ATTIVITÀ AMMISSIBILI E MISURA DEL CREDITO	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto² a seconda degli anni e della tipologia di investimento, sulla base della seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PERIODO INVESTIMENTO</th> <th style="text-align: center;">INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI</th> <th style="text-align: center;">MISURA DEL CREDITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022</td> <td style="text-align: center;">Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico</td> <td style="text-align: center;">20% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 e</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO INVESTIMENTO	INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI	MISURA DEL CREDITO	Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022	Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico	20% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 e		10%
PERIODO INVESTIMENTO	INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI	MISURA DEL CREDITO								
Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022	Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico	20% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro								
Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 e		10%								

² I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2, 3 e 5 del [Decreto 26.05.2020 del MISE](#)





	fino a quello in corso al 31.12.2031		nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro
	Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023	Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati	10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025		5% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
	Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022	Innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
	Nel periodo d'imposta 2023		10% nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
	Dal periodo d'imposta 2024 e fino a quello in corso al 31.12.2025		5% nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro
	Fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023		10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
	Dal periodo d'imposta 2024 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025	Design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali	5% nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro



	<p>Le spese ammissibili variano a seconda della tipologia di attività di ricerca effettuata. Così, ad esempio, per le attività di innovazione tecnologica³ rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa;◆ le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;◆ le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;◆ le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; <p>le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.</p>
ADEMPIMENTI COLLEGATI	<p>Il credito d'imposta deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.</p> <p> Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.</p> <p>La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <p>Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.</p> <p>Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività</p>

³ art. 1, comma 201 della Legge 160/2019.



	<p>ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.</p> <p>Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.</p> <p>Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.</p>
LA FIGURA DEL TECNICO CERTIFICATORE	<p>Il credito d'imposta è stato ampiamente utilizzato dalle imprese, in particolare nei primi anni di applicazione. Successivamente, tra i correttivi posti alla misura il legislatore ha introdotto la figura del tecnico certificatore che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o prospettici, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.</p> <p>Il D.P.C.M. del 15.09.2023 ha istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni⁴.</p> <p>Infine, con il decreto direttoriale del 15.05.2024 è stata resa operativa la piattaforma dove le imprese possono selezionare il certificatore prescelto, versando i relativi diritti di segreteria (https://certificazioncreditors.mimit.gov.it/).</p> <p>Attraverso lo stesso portale i certificatori possono dal 05.06.2024 provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.</p> <p>Le imprese che intendono richiedere una certificazione dovranno farne richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all'Albo dei certificatori, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.</p>
PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO	<p>Con la procedura di riversamento spontaneo⁵ possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22.10.2021.</p> <p>Possono beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none">hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;

⁴ Tale albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy e possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione.

⁵ art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. 146/2021.



	<ul style="list-style-type: none">♦ hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica⁶;♦ hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;♦ hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento. <p>Gli interessati alla regolarizzazione devono presentare, in via telematica,  l'apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 31.10.2024, tramite il modello denominato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo".</p>
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL GSE	<p>Al pari di quanto previsto per il credito d'imposta beni strumentali 4.0, anche per il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione è stato introdotto un modello di comunicazione preventiva per utilizzare il credito in compensazione.</p> <p>In particolare, l'art. 6 del D.L. 39/2024 subordina la fruizione dei crediti d'imposta, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare,♦ della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione♦ nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti già realizzati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (30.03.2024). <p>Con il Decreto Direttoriale MIMIT del 24.04.2024 è stato approvato il modello di comunicazione del credito d'imposta in argomento.</p> <p>Il modello deve essere inviato:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ in via preventiva e consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024;♦ esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 29.03.2024. <p> A partire dal 18.05.2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE.</p>

⁶ recata dall'art. 1, comma 72 della Legge 145/2018.



DICHIARAZIONI DI INTENTO: CASI OPERATIVI

INTRODUZIONE

L'utilizzo della **dichiarazione d'intento** è un sistema ormai collaudato: l'**esportatore abituale** la emette ed il **fornitore/prestatore**, effettuate le **verifiche** del caso, emette una **fattura senza IVA** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972)..

Nella consueta rubrica "il Sapere per fare" si analizzeranno le **principali casistiche** che si possono presentare nell'**operatività quotidiana** all'interno delle imprese, come ad esempio:

- ◆ **esaurimento** del **plafond** da parte dell'esportatore e **trasmissione** di una **dichiarazione d'intento**;
- ◆ ipotesi di **splafonamento** (lato fornitore ed esportatore);
- ◆ gestione delle **operazioni a cavallo d'anno**.

INDICE DELLE DOMANDE


1. Quali sono le **regole generali** per l'esportatore abituale?
2. Cosa succede in caso di **esaurimento del plafond disponibile** ed emissione nuova dichiarazione?
3. Cosa fare in caso di **correzione degli errori** commessi dal **fornitore**?
4. **Splafonamento: cosa fare in caso di errori dell'esportatore abituale?**
5. **Cosa fare in caso di operazioni a cavallo d'anno?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE REGOLE GENERALI PER L'ESPORTATORE ABITUALE?




QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



R.1. Lo status di **esportatore abituale** si acquisisce quando le operazioni che **creano plafond effettuate, registrate nell'anno precedente (plafond fisso)** sono **superiori al 10% del volume d'affari**⁷, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno **facoltà di assumere** come **ammontare di riferimento**, in **ciascun mese**, quello dei **corrispettivi** delle **operazioni** che creano plafond fatte nei **12 mesi precedenti**, se il relativo **ammontare supera il 10% del volume di affari** dello stesso periodo (**plafond mobile**).



Creano plafond le operazioni riportate nella seguente tabella:

esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) ed indirette ⁸
operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione , effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ⁹
cessioni intracomunitarie di beni e triangolari comunitarie e nazionali ¹⁰
cessioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano e Cessioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate eccetera) ¹¹

La dichiarazione di intento deve essere **presentata prima dell'effettuazione dell'operazione**.



Per quanto concerne il **momento di utilizzazione del plafond** non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del **momento di effettuazione** degli acquisti stessi.

⁷ determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/1972.

⁸ art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

⁹ artt. 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972.

¹⁰ artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993.

¹¹ artt. 71 e 72 del D.P.R. 633/1972.



**Effettuazione
dell'operazione
ai fini IVA
Cessioni di beni**

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della **consegna o spedizione se riguardano beni mobili**; tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Se anteriormente viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento

**Effettuazione
dell'operazione ai
fini IVA –
prestazioni di
servizi**

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'**atto del pagamento del corrispettivo**. Se anteriormente viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato**

D.2. COSA SUCCEDDE IN CASO DI ESAURIMENTO DEL PLAFOND DISPONIBILE ED EMISSIONE NUOVA DICHIARAZIONE?

R.2. La dichiarazione d'intento può essere emessa, alternativamente, compilando **una delle seguenti caselle**.

DICHIARAZIONE	
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o	
IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>	
e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>	
La dichiarazione si riferisce a:	
una sola operazione per un importo fino a euro	<input type="text"/> 1
operazioni fino a concorrenza di euro	<input type="text"/> 2

Nella sostanza, l'esportatore abituale può indicare l'importo del plafond disponibile per **una singola operazione** (casella 1) oppure un plafond disponibile per **più operazioni** (fino all'esaurimento dell'importo indicato).



L'importo del plafond disponibile indicato nella dichiarazione di intento è un **importo presunto**. In altri termini, quel che **conta** è il **reale utilizzo del plafond**, effettuando acquisti di beni e servizi senza IVA.



Ma cosa fare **se si esaurisce il plafond durante l'anno**? La **prassi operativa**, in caso di esaurimento del plafond esposto nella dichiarazione d'intento, è la seguente:

- ◆ l'esportatore abituale ha effettivamente esaurito il plafond a lui spettante e dovrà ricevere **esclusivamente fatture con IVA**;
- ◆ l'esportatore abituale **dispone di altro plafond** ma ha esaurito quello indicato al fornitore X. In tal caso, l'esportatore emette una nuova dichiarazione d'intento che si **"accoda"** alla precedente.

L'incremento del plafond è effettuato con una **nuova dichiarazione di intento che si aggiunge alla precedente**.

Caso pratico

Il soggetto Export srl è un esportatore abituale che ha emesso, a dicembre 2023, **una dichiarazione d'intento per 1 milione di euro** nei confronti del fornitore Metal Spa (valevole **per le operazioni 2024**).

Metal spa, nel corso 2024, emette fattura elettronica senza IVA per **operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c)**, del D.P.R. 633/1972, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di Export Srl, utilizzando il **tracciato XML della fattura ordinaria**.



Gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere **indicati nelle fatture** emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione dogandale.

La fattura elettronica contiene nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"**, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (**23123034123456700**). Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di **due parti**:

- ◆ la prima, **formata da 17 cifre** (23123034123456700);
- ◆ la seconda, di **6 cifre** (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

Si ricorda che il **numero di protocollo composto da 23 caratteri** viene attribuito dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate e rispetta la seguente struttura AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX dove:

- ◆ **AAMMGG** = data di ricezione HHMMSS = orario di ricezione
- ◆ **NNNNN** = numero casuale
- ◆ **XXXXXX** = numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico

Nel mese di **maggio 2024**, Metal spa deve effettuare una **fornitura di 50.000 euro** ma il **plafond residuo del cliente Export srl è di soli 20.000 euro**. La merce deve partire in data **20.05.2024** ma l'esportatore abituale, previa comunicazione con il cliente, emette una nuova dichiarazione d'intento il **19.05.2024**, per un importo di 100.000 euro, per gestire questa ed altre successive forniture (24051911122233300).

Il fornitore, a questo punto, deve gestire **due dichiarazioni d'intento del cliente**: la prima (23123034123456700) per un residuo di 20.000 euro e la seconda (24051911122233300) per la differenza di 30.000 euro.



In tal caso sarà necessario compilare **due blocchi "Altri Dati Gestionali"** esponendo tutti i dati sopra richiamati, **riepilogativi delle dichiarazioni trasmesse dall'esportatore per arrivare a capienza del totale della fattura.**



Alcuni programmi non consentono di compilare due blocchi "Altri dati gestionali": in tal caso, si ritiene sufficiente riportare l'ultima dichiarazione d'intento nel campo in questione e la precedente (nel nostro esempio la N. 23123034123456700) **nel corpo della fattura elettronica.**

Resta inteso che, la **prima dichiarazione d'intento** (23123034123456700) **resta valida fintanto che non viene revocata/sospesa** tramite comunicazione scritta (si consiglia via PEC) dell'esportatore abituale¹².

D.3 COSA FARE IN CASO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI COMMESSI DAL FORNITORE?

R.3. Il fornitore/prestatore dell'esportatore abituale può **emettere erroneamente una fattura in regime di non imponibilità IVA**, in **assenza dei requisiti** previsti.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il fornitore dimentichi di **controllare la dichiarazione d'intento ricevuta** (mancato controllo preventivo della dichiarazione d'intento ricevuta telematicamente o mancato monitoraggio del plafond dichiarato dalla controparte).



Si ricorda che il fornitore deve ricevere la dichiarazione d'intento (controllo trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate) **ante effettuazione dell'operazione.**

4-bis - È punito con la sanzione prevista al comma 3 (dal 100 al 200 per cento dell'IVA non applicata) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 7 del D.Lgs 471/1997

In altri termini, il fornitore che emette una fattura senza IVA **superando l'importo indicato nella lettera d'intento ricevuta**, si trova nella stessa situazione di chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione dell'esportatore abituale, esponendosi così alla sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non applicata.

L'errore può esser corretto **emettendo una nota di debito e versando l'imposta**, oltre ad **interessi e sanzioni**, ridotte con il ravvedimento operoso. L'esportatore abituale potrà detrarre l'imposta addebitata dal fornitore (seppur tardivamente).

¹² con la [risposta a interpello n. 126 del 21.12.2018](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora l'esportatore abituale intenda modificare l'ammontare di plafond già dichiarato al fornitore, può essere presentata, prima dell'effettuazione della singola o della prima operazione, una nuova dichiarazione d'intento, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione da rettificare. Se, invece, il plafond è già stato parzialmente utilizzato dal fornitore, per implementare l'ammontare di plafond in precedenza dichiarato è necessario che l'esportatore abituale presenti, prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d'intento già presentata, una nuova dichiarazione, senza barrare la casella "Integrativa" e indicando l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza IVA.



La violazione del fornitore, tuttavia, è collegata con quella **gravante sull'esportatore abituale**. Quest'ultimo, infatti, avendo ricevuto una fattura non imponibile (irregolare), deve **effettuare la regolarizzazione, versando l'imposta non applicata**, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione del documento, onde evitare la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

...omissis...

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Art. 6 del D.Lgs 471/1997

Al decorrere dal termine dei 30 giorni, l'**esportatore abituale resta soggetto alla sanzione ordinaria** – nella misura del **100% dell'imposta non applicata** – nonostante l'Amministrazione finanziaria possa richiedere l'imposta solo al fornitore, anch'egli sanzionabile.

Pertanto, nel caso descritto, è quantomai **opportuno che il fornitore si coordini con l'esportatore abituale al fine di sanare le violazioni commesse**, evitando di procedere entrambi, in via autonoma, al versamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

Infine, potrebbe capitare che il fornitore dell'esportatore abituale **ometta di indicare in fattura gli estremi del protocollo della lettera d'intento**, pur avendo **adempiuto al riscontro della corretta trasmissione** all'Agenzia delle Entrate.



In tal caso, non essendo prevista una specifica sanzione nel nostro ordinamento, si ritiene applicabile la **sanzione prevista in misura fissa da 250 a 2.000 euro**, per gli errori di **natura formale**¹³.

Volendo regolarizzare la violazione commessa è possibile applicare il **ravvedimento operoso**, versando l'importo di 27,78 euro (1/9 di 250 euro) per fattura entro 90 giorni, oppure 31,25 euro (1/8 di 250 euro) entro il termine della relativa dichiarazione IVA.

D.4. SPLAFONAMENTO: COSA FARE IN CASO DI ERRORI DELL'ESPORTATORE ABITUALE?

R.4. Se l'esportatore abituale effettua **acquisti in regime di non imponibilità IVA oltre il plafond disponibile**, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 7, D.Lgs. 471/1997, ossia **dal 100% al 200% dell'IVA non assolta**.

¹³ ai sensi dell'art. 6 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 471/1997



3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la **sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta**, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata **in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge**, dell'omesso pagamento del tributo rispondono **esclusivamente i cessionari**, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

Art. 7 del D.Lgs 471/1997

La [circolare n. 50/E del 12.06.2002](#), e la [risoluzione n. 16/E del 06.02.2017](#), hanno ribadito la possibilità di regolarizzare gli acquisti effettuati oltre il plafond, avvalendosi di **due distinte modalità**.

- ◆ richiedendo al fornitore di emettere una **nota di variazione** ex art. 26 del D.P.R. 633/1972, per l'**IVA originariamente non addebitata**. La **sanzione** e gli **interessi** per la regolarizzazione dell'operazione gravano sull'esportatore abituale, sanabili anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso¹⁴;
- ◆ L'esportatore abituale può **regolarizzare l'infrazione senza coinvolgere il fornitore**, avvalendosi della seguente procedura:

1)	tramite emissione di un'autofattura contenente gli estremi di ciascun fornitore, il numero di protocollo delle fatture ricevute e il relativo ammontare eccedente il plafond , nonché l' imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi
2)	con l' emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l' assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica

Nei **casì 1) e 2)**, il cessionario/committente (esportatore abituale) predispone e trasmette via SDI **un'autofattura con tipologia documento TD21** che sarà recapitata solo al soggetto emittente.

All'interno dell'**XML** andranno **compilati i campi esposti nella tabella seguente**.

CAMPO	DESCRIZIONE
Cedente/prestatore	dati di colui che emette l'Autofattura
Cessionario/committente	dati di colui che emette l'Autofattura
Data	data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione , la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento
Dati fatture collegate	indicazione della fattura di riferimento, nel caso in cui l'esportatore emette un'autofattura diversa per ogni fornitore ¹⁵
Numero	consigliabile una numerazione progressiva ad hoc

¹⁴ di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

¹⁵ in alternativa può emettere un unico documento "riepilogativo" e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.



Per quanto riguarda la **registrazione della fattura**, invece, se l'assolvimento dell'IVA avviene con **F24**, l'**autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti**. Nel file TD21 nella **Compilazione del campo 2.2.1.16.1 "TipoDato" della sezione "Altridatigestionali"** occorre indicare il valore **"F24"**.

Se l'assolvimento dell'IVA avviene **in sede di liquidazione periodica**, l'esportatore abituale che emette l'autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la **maggiore imposta nel registro IVA delle vendite**, nonché **annota l'autofattura anche nel registro IVA degli acquisti**

D.5. COSA FARE IN CASO DI OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO?

R.5. Capita, infine, che alcune **operazioni effettuate a cavallo d'anno** possano creare dei dubbi operativi. Si pensi, ad esempio, alla **determinazione del plafond per l'esportatore abituale** e alle **rettifiche dello stesso** a causa di eventi avvenuti in anni successivi.

In particolare, le **rettifiche in diminuzione dell'ammontare di operazioni rientranti nel plafond riducono l'ammontare del plafond** stesso anche in assenza della relativa nota di credito, nei casi in cui non sia obbligatoria.

L'Agenzia delle Dogane ha precisato che le **note di credito** emesse in un anno successivo all'operazione originaria non riducono il plafond dell'anno in cui sono emesse, ma vanno ricondotte "per competenza" **all'anno a cui sono riferite le originarie esportazioni**. Si rischia, pertanto, di ricadere in splafonamenti "retroattivi" a causa della diversa annualità di riferimento per le esportazioni e per le rettifiche avvenute successivamente.

Altri casi dubbi possono riguardare l'ipotesi di **note credito** o **note di debito emessa dal fornitore dell'esportatore abituale**. La nota di credito emessa dal fornitore **riduce l'ammontare del plafond utilizzato** solo se la nota di credito viene emessa **nell'anno dell'operazione di riferimento**. Per converso, il ricevimento di una **nota di debito** emessa dal fornitore (o prestatore) **aumenta il plafond utilizzato** relativo all'**anno dell'operazione di riferimento**.

Si pensi, ad esempio, ad una nota di debito emessa nell'anno X+1 per una variazione di prezzo ex art. 26, rispetto ad un ordine con merce consegnata nell'anno X: tale nota di debito **non costituisce una nuova operazione**, ma una semplice modificazione dell'operazione originaria, irrilevante ai fini dell'operatività del meccanismo del plafond IVA.

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024](#)

Modifiche alle **procedure di compensazione di crediti** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 -



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 281202 del 1° luglio 2024](#)

Definizione delle **modalità** con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, **elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale**, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- ◆ [Allegato 1 – Specifica tecnica – Tipologie di anomalia nei dati degli Isa individuate per il triennio 2020 – 2022](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 33/E del 2 luglio 2024](#)

Consulenza giuridica su **trascrizioni** dei **sequestri conservativi** effettuate ai sensi degli artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali – **Tattamento ai fini dell'imposta ipotecaria.**

[Risoluzione 34/E del 2 luglio 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle imprese operanti nei piccoli Comuni** della Regione Autonoma della **Sardegna**, di cui all'articolo 13, comma 2, lett. d) della legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna 9 marzo 2022, n. 3.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE





Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 143 del 02.07.2024** alla **n. 145 del 04.07.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 05.07.2024 AL 19.07.2024

Lunedì 15 luglio 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 15 luglio 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Martedì 16 luglio 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), nonché i **sogetti IRES** (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 1° luglio 2024**, devono versare **la 2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,17%**.



- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di **saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2024, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese **intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento**.

Martedì **16 luglio 2024**

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **5° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Martedì **16 luglio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **giugno 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità



telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Martedì 16 luglio 2024

Le **pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**

Martedì 16 luglio 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **giugno 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Martedì 16 luglio 2024

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì 16 luglio 2024

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di giugno** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 16 luglio 2024

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



Martedì **16 luglio 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **giugno 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

Versamento delle ritenute sui **dividendi corrisposti nel trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle **società di capitali, gli enti pubblici e privati** diversi dalle società, nonché i **trust** residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

